

N. R.G. 1223/23

Sent. 252/24  
Rep. 276/24  
Liq. CONTR. 13/24



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:  
dott. Stefano Cardinali presidente rel.  
dott. Vittorio Carlomagno giudice  
dott. Claudio Tedeschi giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento promosso dal Fallimento C&P Service S.P.A., per il tramite dell'OCC, diretto all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII dei beni di **Gianni Filoni**.

Visto il ricorso depositato il 12/9/23 dal Fallimento C&P Service S.P.A., con il quale ha chiesto che venisse disposta l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Gianni Filoni;

vista la memoria difensiva depositata da Gianni Filoni, che ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la certezza e liquidità del credito vantato dal ricorrente ed eccependo l'inesistenza di attivo da distribuire ai creditori ai sensi del terzo comma del citato art. 268 CCII;

rilevato che il Fallimento ricorrente ha sanato il vizio derivante dal difetto di valida procura nel termine assegnato dal collegio con decreto del 7/2/24;

ritenuto, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice del convenuto della somma di € 800.000,00 quale corrispettivo dell'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale della ECC.I S.R.L. di cui all'atto del notaio Baldassarra di Sora del 22/4/15;



che, pure a voler detrarre da tale importo, le somme che il debitore assume essere state oggetto di pagamenti da parte sua in favore di terzi, da imputarsi alla parziale estinzione del suo debito derivante dall'acquisto delle quote, residuerebbe un credito in favore della società fallita di € 307.987,29;

che tale residuo credito non può ritenersi compensabile con un maggior credito del Filoni derivante dai danni subiti in conseguenza dell'introduzione da parte della venditrice di una procedura esecutiva per un credito maggiore di quello effettivamente spettante a titolo di corrispettivi per la ragione assorbente che il resistente non allegato e tanto meno provato alcun elemento specifico idoneo a determinare la natura e l'entità del danno asseritamente subito;

che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza del debitore, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile dal protrato inadempimento del debito nei confronti della creditrice, da ritenersi, allo stato, ingiustificato per le ragioni sopra esposte, e dalla situazione debitoria, superiore al limite di € 50.000,00, dallo stesso Filoni esposta nell'istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento inviata all'OCC il 22/8/22 e dalle allegazioni, non contestate sul punto dal debitore, contenute nel ricorso qui in esame;

che, quanto all'eccezione sollevata dal resistente con riguardo all'inammissibilità della procedura per assenza di beni da liquidare, l'art. 268, terzo comma CCII, nel prevedere che, nelle ipotesi di istanza di apertura della liquidazione controllata richiesta dal creditore nei confronti del debitore persona fisica, questa non può essere disposta se "l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", impone che il Tribunale, nel valutare i presupposti di ammissibilità della domanda del creditore debba attenersi all'attestazione dell'OCC nominato su richiesta del debitore che eccepisce l'impossibilità di acquisizione di attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori: attestazione che, nel caso di specie, è del tutto carente, atteso che agli atti è depositata un'attestazione dell'OCC nominato ad iniziativa del creditore e non del debitore, come previsto dal citato art. 268 CCII, la quale, in ogni caso, richiama un attivo da liquidare ricavabile anche, ma non solo, da azioni giudiziarie da intraprendere;

che l'eccezione del debitore, pertanto, non può essere valutata in questa sede, per mancanza dell'attestazione dell'OCC prevista dal terzo comma dell'art. 268 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gianni Filoni, nato a Roma il 15/5/1959 (C.F. FLNGNN59E15H501S);



NOMINA

giudice delegato il dott. Stefano Cardinali;

NOMINA

liquidatore l'avv. Marco de' Cocci;

ORDINA

al debitore il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 20/6/24, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Roma;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 17/4/24.

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

